



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ordinanza nr. 15/2013

Il Capitano di Fregata (CP) Sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

- VISTO: Il Reg. CE n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 37, lettera m) riguardante le azioni collettive – Piani di Gestione Locali;
- VISTO: Il Reg. Ce 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO: Il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n° 4, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n° 96", ed in particolare l'art. 24, comma 2;
- VISTO: I Piani di Gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti la Flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011 MIPAAF – Dipartimento Politiche Competitive della qualità Agroalimentare e della Pesca, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
- VISTO: Il programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2,

del citato Reg. CE n. 1198/2006 ed inviata alla Commissione Europea in data 21.12.2011;

VISTO: Il D.A. N. 178/PESCA del 15/05/2012 con il quale la Regione Siciliana, in qualità di organismo Intermedio del Programma Operativo FEP, ha adottato i bandi relativi alla Misura 3.1 – Piani di Gestione locali di cui all'art. 37, lettera m) del citato Reg. CE 1198/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO: Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 agosto 2012, recante la definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei piani di Gestione della Regione Siciliana;

VISTO: Il D.D. n.2 del 30.08.2012 attraverso il quale il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (MIPAAF) adotta le misure tecniche dei Piani di Gestione della Regione Siciliana;

CONSIDERATO: Che il DM 27.08.2012 MIPAAF, sopracitato, al punto 4 dell'articolo unico, dispone che le misure tecniche dei PdGI, una volta approvate, siano comunicate al Capo del Compartimento Marittimo che provvede all'emanazione di un'apposita ordinanza nonché alla pubblicazione mediante affissione agli albi del Compartimento Marittimo;

VISTA: La nota prot. N. 23198 in data 24/09/2012 con la quale il Ministero competente comunica, alla Direzione Marittima di Palermo e Catania, le misure tecniche dei dieci piani di Gestione locale adottate con D.D. n. 2 del 30.08.2012;

VISTO: Il D.M. del 21/10/2002 con il quale veniva istituita l'A.M.P. Isole Pelagie, il cui Ente gestore è il Comune di Lampedusa e –Linosa;

VISTO: Il foglio prot. N. 4198 in data 23/01/2013, con il quale la Direzione Marittima di Palermo comunica al Compartimento

Marittimo di Porto Empedocle le misure tecniche dei piani di gestione locale comprendente l'arcipelago delle Isole Pelagie;

RITENUTO: Di dover procedere all'emanazione di un'apposita ordinanza al fine di rendere esecutive le predette misure tecniche relative al PdGI citato.

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 (Piani di Gestione Locali)

Il Piano di Gestione Locale dell'Unità Gestionale comprendente il compartimento Marittimo di Porto Empedocle, e più specificatamente concernente l'arcipelago delle Isole Pelagie, mira a risanare la situazione della pesca costiera, attraverso la messa a punto di regole condivise che da una parte servano a tutelare l'ambiente e le risorse alieutiche, e dall'altra consentano ai pescatori di ciascun segmento di trovare un proprio spazio in modo da garantirne il lavoro in modo sostenibile. L'obiettivo generale del Piano di Gestione sarà quello di recuperare gli *stock* ittici attraverso la gestione dello sforzo di pesca e l'introduzione di misure tecniche al fine di:

- Conservazione della capacità di rinnovo degli *stock* commerciali;
- Riduzione dello sforzo di pesca al fine di salvaguardare le risorse ittiche;
- Miglioramento delle condizioni economiche degli addetti al settore;
- Massimizzazione delle opportunità occupazionali nelle aree dipendenti dalla pesca.

Il piano mira, inoltre, a minimizzare i conflitti esistenti nell'area relativi alla condivisione delle aree di pesca tra le diverse marinerie operanti al suo interno, in modo da organizzare l'attività di pesca e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse.

ARTICOLO 2 (Aree interessate)

Le aree disciplinate dalle presente ordinanza riguardano:

Arcipelago delle Isole Pelagie:

L'area di mare ricadente nella competenza delle isole di: Lampedusa, Linosa e Lampione, e che **si estende in mare per 12 NM** con un'estensione di circa **44 Km** di linea di costa.

ARTICOLO 3

(Misure tecniche Area delle Isole Pelagie)

Pesca con reti a strascico

1. Per tutte le imbarcazioni da pesca a strascico di LFT < 18 metri, le misure fanno riferimento al Piano di Gestione Sicilia, ex art. 24 del Reg. CE n. 1198/2006).
Al fine di individuare una misura a tutela dell'area di ricaduta del presente PdGL, l'arresto temporaneo va fissato, per il segmento strascico in tutta l'area di competenza del PdGL, dall'1 al 30 settembre.
2. In aggiunta a questo periodo di fermo, il PdGL richiede che nei mesi da gennaio ad aprile non sia consentita, nel versante nord dell'isola di Lampedusa (nella perpendicolare compresa tra Punta Ponente e Punta Grecale) e nel versante est dell'isola nella perpendicolare tra Punta Grecale e Punta Sottile, la pesca a strascico nelle batimetriche comprese tra i 100 m e 200 m, al fine di preservare i giovanili di gamberi rosa (*Parapenaeus longirostris*) e le triglie di fango (*Mullus barbatus*).

Fermo tecnico

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità che hanno effettuato il fermo, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è

consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, fatte salve condizioni di urgenza e calamità.

Permessi di pesca

L'amministrazione nazionale, coerentemente con quanto previsto dal Reg CE n. 1967/2006, art. 19, par. 6 e conformemente al Reg. CE n. 1627/94 rilascerà uno specifico permesso di pesca in favore di ciascuna imbarcazione abilitata alla pesca a strascico nell'area oggetto del Piano con l'indicazione delle misure tecniche vigenti, delle aree in cui la pesca è interdetta e degli attrezzi consentiti nell'area. Nel rispetto delle norme vigenti ed allo scopo di favorire il processo di semplificazione amministrativa, il permesso di pesca, rilasciato tenendo conto del principio di stabilità relativa quanto al rispetto delle abitudini di pesca, individuerà ciascuna imbarcazione all'interno del gruppo autorizzato alla pesca. Il permesso di pesca non sostituisce la licenza di pesca.

Taglie minime

Per quel che riguarda le taglie minime si fa riferimento alla normativa vigente a livello europeo (Reg. Ce n. 1967/2006) e nazionale (Dlgs n. 04 del 09/01/2012 , DPR 2/10/1968, n. 1639 e ss. mm.)

Piccola pesca

1. Divieto di utilizzo delle reti da posta entro un miglio dalla costa nel versante meridionale dell'isola di Lampedusa (da Punta Ponente a Punta Sottile);
2. Fermo volontario per tutte le imbarcazioni che operano con attrezzi da posta dall'1 al 31 agosto.

Altre limitazioni alla pesca

Si vieta la pesca nell'area di competenza del Co.Ge.P.A. ai pescherecci di dimensioni superiori a 24 metri LFT e/o con potenza motore superiore a 500 KW.

ARTICOLO 4

(Vigilanza all'interno dell'area)

La vigilanza all'interno delle rispettive aree di cui all'art. 2 della presente ordinanza è affidata, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 04/2012, sotto la direzione dei Comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità Marittima centrale e periferica, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri.

In aggiunta, i rispettivi consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra le imprese della pesca costiera locale artigianale (Co.Ge.P.A), potranno attivare un'azione di supporto alla sorveglianza, in qualità di "sentinelle del mare", al fine di verificare che non ci siano illeciti in termini di attività in aree, tempi e modalità di pesca non consentiti dal PGL e sensibilizzare i fruitori dell'area all'osservanza delle regole. La sorveglianza da parte del Co.Ge.P.A. potrà essere attuata sia in mare che allo sbarco, ed eventuali comportamenti illeciti riscontrati saranno segnalati alle Autorità Marittime, secondo le modalità preventivamente concordate con le stesse e previa stipula di un protocollo fra l'autorità di gestione e la Direzione Marittima di Palermo, al fine di definire le modalità di supporto dei membri del Co.Ge.P.A. alla vigilanza.

Il consorzio si potrà dotare, inoltre, di propri mezzi e personale per la sorveglianza delle attività illecite. L'organismo di gestione, inoltre, è responsabile per la produzione di un rapporto annuale sulle infrazioni e sulle sanzioni comminate ai soci aderenti al Consorzio.

ARTICOLO 5

(Area marina protetta delle Isole Pelagie)

Nell'arcipelago delle Isole Pelagie con D.M. del 21/10/2002 è stata istituita l'A.M.P., il cui Ente gestore è il Comune di Lampedusa e Linosa. L'area protetta, suddivisa rispettivamente nelle 3 zone di riserva, si sovrappone territorialmente all'area di competenza del Co.Ge.P.A. mantenendo le caratteristiche del regolamento maggiormente restrittivo.

ARTICOLO 6

(Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre ordinanze vigenti e norme pertinenti, comunque applicabili.

ARTICOLO 7

(Durata)

Le misure tecniche disciplinate dalla presente ordinanza hanno validità fino a revoca delle stesse da parte degli Organi preposti.

ARTICOLO 8

(Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti ai termini di legge. La presente Ordinanza, sarà pubblicizzata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, inviata ai principali quotidiani e mezzi di informazione, nonché riportata integralmente nella pagina web dedicata alle Ordinanze sul sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

Porto Empedocle, 27/05/2013


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rinaldo DI MARTINO